



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 619 del 16.11.2010

Del Registro Generale n. 2998 del 18 NOV. 2010

OGGETTO: Servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico con la sostituzione di tutti gli apparecchi di illuminazione in tutti gli edifici di proprietà comunale. Ditta Beghelli s.r.l. Riapprovazione schema di contratto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'Art. 169 el D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto la deliberazione consiliare n. 38 del 29/04/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

Visto la deliberazione di G.C. n.193 del 05/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il decreto sindacale n. 21100 del 17/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

Che la disponibilità delle nuove tecnologie rende possibile e necessario un continuo adeguamento delle strutture e degli impianti allo scopo di ridurre le spese di gestione dei servizi gestiti dal Comune, tuttavia spesso l'Ente non ha la capacità di seguire celermente i cambiamenti che potrebbero conseguire dei significativi risparmi;

Che la Giunta Comunale con atto n.340 del 21/07/2010 ha aderito al progetto "Un mondo di luce a costo zero" proposto dalla ditta Beghelli s.r.l. con sede in Crespellano (BO) ed ha preso atto dello schema di convenzione;

Che con la summenzionata deliberazione la Giunta Comunale ha demandato ai responsabili apicali del Settore II e IV tutti gli adempimenti consequenziali;

Che con determinazione n.491 del 17/09/2010 sono stati definiti gli elementi e le procedure dell'affidamento ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 ed è stato approvato lo schema di contratto;

Considerato

Che il progetto presentato dalla ditta Beghelli consiste - senza costi aggiuntivi a carico del Comune - nella sostituzione di tutti gli apparecchi di illuminazione ora installati in tutti i plessi scolastici e negli edifici comunali con un sistema di nuova generazione che consente il risparmio energetico fino oltre il 70%, rispetto ai prodotti tradizionali;

Che le prestazioni richieste alla ditta Beghelli saranno liquidate con parte delle economie derivanti dal risparmio energetico che questo Comune conseguirà e più precisamente che il compenso sarà rapportato al 90% del risparmio energetico che si conseguirà tenuto conto che il 10% dello stesso risparmio resterà beneficiario il comune medesimo;

Che il rapporto contrattuale avrà una durata di 14 anni sulla scorta delle preliminari valutazione economiche e tecniche;

Che a seguito di incontri con la ditta in questione si è addivenuto a una modifica concordata dello schema di contratto per cui si rende necessario la riapprovazione; la modifica consiste nella migliore gestione dei flussi finanziari da parte dell'Ente mediante il corrispettivo dovuto all'impresa con rateizzazione fissa in luogo di quella variabile;

Visto il nuovo schema di contratto regolante i rapporti con la società Beghelli s.r.l.;

Visto l'art.73 dello statuto comunale vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. Di confermare quanto stabilito nella determinazione a contrattare n. 491 del 17/09/2010;

COMUNE DI CAPACCIO – (SA)

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A
RISPARMIO ENERGETICO

L'anno duemiladieci il giorno.....del mese di..... presso la residenza del Comune intestato, nell'ufficio di segreteria avanti a me dott. Andrea D'Amore, segretario del Comune, autorizzato a ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

Il dott. arch. Rodolfo Sabelli, nato a Summonte (AV) il 04/02/1962, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F. 81001170653, che rappresenta nella sua qualità di responsabile apicale del settore IV – LL.PP., di seguito denominata Stazione appaltante;

Il sig. Luciano Racemoli, nato a San Benedetto Val di Sambro (BO) il 27/06/1950, il quale interviene nel presente atto nella qualità di procuratore della “Beghelli Servizi Srl” con sede legale in CREPELLANO (BO), via Papa Giovanni XXIII, n. 27, codice fiscale e partita IVA 01954641203, giusta procura rep. 115586 del 27/09/2010, di seguito denominato Appaltatore,

-----PREMESSO-----

CHE l'Appaltatore ha per oggetto sociale e svolge l'attività di offerta di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria e, nell'ambito di tale sua attività, a seguito di valutazioni preliminari degli edifici e degli impianti comunali specificato nelle schede di impianto che se anche non allegate al presente contratto ne formano parte integrante, ha sottoposto alla Stazione appaltante il proprio parere preliminare da cui risulta che, mediante sostituzione di tutti o parte degli apparecchi di illuminazione che attualmente

costituiscono l'Impianto con apparecchi di illuminazione di diverse caratteristiche dotati di dispositivi di contabilizzazione dei risparmi energetici (nel seguito, il "Sistema Contariparmio"), è possibile, a parità di condizioni di funzionamento, conseguire significativi risparmi energetici; nonché adeguare le prestazioni dell'Impianto alle finalità della normativa applicabile relativa alle procedure per la verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo degli impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici;

Che la Stazione appaltante e l'Appaltatore considerano obiettivo primario del servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico l'ottenimento di un risparmio energetico che resti a vantaggio della Stazione appaltante alla scadenza del contratto e che, durante la vigenza del contratto, remunererà sia gli investimenti realizzati presso la Stazione appaltante dall'Appaltatore per l'esecuzione del servizio di sostituzione di tutti o parte degli apparecchi di illuminazione che attualmente costituiscono l'Impianto con apparecchi di illuminazione a risparmio energetico, sia i relativi servizi di manutenzione, misura e verifica erogati.

Che con deliberazione n. 340 in data 21 luglio 2010, la Giunta Comunale ha aderito al progetto "Un mondo di luce a costo zero" proposto dalla società Beghelli ed ha preso atto dello schema di convenzione demandando al Responsabile del Settore IV gli adempimenti conseguenziali;

Che con determinazione n. 491 del 17/09/2010 a firma del responsabile del Settore IV, si è affidato, ai sensi dell'art. 57, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163/06, il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico comprensivo del servizio di sostituzione di tutti o parte degli apparecchi di illuminazione che attualmente costituiscono l'Impianto con apparecchi di illuminazione a risparmio energetico, del relativo servizio di telediagnosi energetica e funzionale eseguito mediante il Sistema Contariparmio e del relativo servizio di manutenzione pluriennale;

Che l'Appaltatore si è aggiudicato in via definitiva l'appalto per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico relativo agli edifici di proprietà comunale indicati nell'allegato

Che, volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, le parti, previa ratifica e conferma della narrativa precedente, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

----- ART. 1 -----

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, rappresentato come sopra, che accetta, per la durata specificata nel successivo Art. 2 e dietro pagamento del corrispettivo di cui al successivo Art. 3, l'esecuzione del servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico costituito in modo inscindibile dai seguenti servizi:

- a) sostituzione degli apparecchi di illuminazione attualmente installati presso gli edifici della Stazione appaltante e che attualmente costituiscono l'Impianto di cui agli allegati 1, con apparecchi di tipologia idonea dotati di alimentatore elettronico a flusso variabile a risparmio energetico e dotati del Sistema Contarisparmio (nel seguito gli "Apparecchi Sostitutivi") nonché installazione di apparati di alimentazione centralizzata (nel seguito gli "Apparati");
- b) telediagnosi energetica e funzionale, intendendosi per tale il monitoraggio, eseguito in modalità remota, dei consumi dell'impianto costituito dagli Apparecchi Sostitutivi installati e coperti da garanzia ai sensi del presente contratto, effettuato mediante l'impiego di uno o più apparati in collegamento via modem dalla sede della Stazione appaltante con il Centro di Controllo di Beghelli Servizi, oltre che l'effettuazione di servizi integrativi di supporto alle procedure di sicurezza;
- c) manutenzione periodica programmata degli Apparecchi Sostitutivi e sostituzione gratuita degli Apparecchi Sostitutivi e dei loro componenti non funzionanti, per tutta la durata del presente contratto.

1.1. Servizio di sostituzione degli apparecchi

1.1.1. L'Appaltatore si impegna ad effettuare in favore della Stazione appaltante la sostituzione degli apparecchi di illuminazione descritti ed elencati negli allegati 1 al presente contratto, con un idoneo numero di Apparecchi Sostitutivi di illuminazione a risparmio energetico di tipologia e

caratteristiche parimenti descritte nei citati Allegati 1. La Stazione appaltante ha facoltà di richiedere l'installazione di apparati per alimentazione centralizzata attraverso il cui impiego è possibile effettuare controlli periodici sullo stato di efficienza degli apparecchi destinati alle funzioni di emergenza e/o sicurezza, così come descritti nel citato Allegato 1. La compilazione della Tabella 2 Allegato 1 costituisce richiesta di tale servizio.

L'Appaltatore si impegna fin da ora a fornire il servizio richiesto a condizione che l'impianto della Stazione appaltante sia tale da consentire l'installazione degli Apparati.

1.1.2. La sostituzione degli apparecchi avrà luogo senza modifica o aggiornamento alcuno dei collegamenti all'impianto elettrico di alimentazione e sarà limitata ai soli apparecchi per cui tale operazione sia tecnicamente e funzionalmente possibile.

1.1.3. Le prestazioni di cui sopra saranno fornite dall'Appaltatore direttamente o subappaltate in parte a terzi installatori di sua fiducia nel rispetto e nei limiti di quanto previsto all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e di quanto riportato nel successivo art.5. La Stazione appaltante presta pertanto sin d'ora il proprio consenso a che l'Appaltatore affidi in subappalto l'esecuzione delle suddette prestazioni all'installatore così prescelto (nel seguito "l'Installatore"), del cui operato l'Appaltatore risponderà nei confronti della Stazione appaltante fatta sola eccezione per: a) responsabilità diretta dell'Installatore ai sensi del DM 37/08; b) l'emissione della Dichiarazione di Conformità dell'impianto costituito dagli Apparecchi Sostitutivi che rimane ad esclusivo carico dell'Installatore. Nei suddetti due casi è espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità di Appaltatore per l'operato dell'Installatore.

1.2. Servizio di Telediagnosi energetica e funzionale

1.2.1. Per tutta la durata del presente contratto l'Appaltatore si impegna altresì ad assicurare alla Stazione appaltante l'erogazione del servizio di telediagnosi energetica e funzionale dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno, compresi i festivi, senza soluzione di continuità.

1.2.2. Il servizio consiste nella messa a disposizione dei dati di telediagnosi energetica,

intendendosi con ciò l'attivazione presso l'Edificio di un sistema di ricezione dei dati di accensione e consumo istantanei trasmessi dai misuratori integrati negli Apparecchi di illuminazione installati in sostituzione, le cui caratteristiche sono specificate nell'Allegato 2 al presente Contratto.

Il servizio comprende inoltre la fornitura di servizi integrativi di supporto alle procedure di verifica, manutenzione, revisione e collaudo degli impianti di illuminazione di sicurezza, così come richiesti dalla normativa applicabile, secondo le modalità descritte nell'Allegato 1 al presente contratto (nel seguito i "Servizi Integrativi").

1.2.3. Il dispositivo ricevitore visualizzerà su display incorporato le seguenti informazioni:

- Totale Energia consumata dagli apparecchi di illuminazione "Contarisparmio" dalla data di messa in servizio dell'impianto;
- Totale Energia che sarebbe stata consumata, nello stesso periodo, a parità di condizioni e tempi di funzionamento dallo stesso impianto se attrezzato con ballast ferromagnetici. Tale dato viene ricavato considerando il consumo di un apparecchio di illuminazione dotato di ballast ferromagnetico con caratteristiche descritte dal documento "Direttiva EU 2000/55/EC - classe C";
- Totale Energia risparmiata, calcolata come differenza dei valori sopra descritti.

1.2.4. Per esigenze di buon funzionamento del servizio di telediagnosi si conviene che in nessun caso la Stazione appaltante e/o qualsivoglia terzo ivi incluso l'Installatore, senza il preventivo consenso scritto dell'Appaltatore, potranno modificare gli apparati di collegamento al Centro di Controllo Appaltatore ovvero apportarvi aggiunte di qualsiasi tipo, pena in difetto l'immediata caducazione di qualsivoglia responsabilità e/o garanzia dell'Appaltatore in relazione al suddetto servizio.

1.2.5. In relazione al servizio di telediagnosi l'Appaltatore non assume alcuna altra obbligazione e non presta altra garanzia oltre a quelle espressamente previste ai precedenti paragrafi 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3 e 1.2.4. In ogni caso è espressamente esclusa la responsabilità dell'Appaltatore per danni di qualsiasi tipo e genere, derivanti da:

- non corretto uso o mancato uso degli apparati di collegamento al Centro di Controllo Beghelli Servizi da parte della Stazione appaltante e/o di qualsivoglia terzo escluso l'Installatore;
- mancato o incompleto funzionamento di detti apparati e/o modem, che non sia dovuto a causa imputabile all'Appaltatore;
- impossibilità per l'Appaltatore di prestare il servizio dovuta a cause di forza maggiore e/o caso fortuito e/o ad un fatto imputabile al Stazione appaltante e/o a qualsivoglia terzo escluso l'Installatore; in particolare la Stazione appaltante è a conoscenza e prende atto che il servizio prestato dall'Appaltatore viene necessariamente effettuato tramite le linee elettrica e telefonica e che quindi nessuna responsabilità può essere imputata all'Appaltatore nel caso in cui la mancata o ritardata prestazione del servizio sia dipesa da sbalzi o insufficienza di tensione, interruzione e/o "black-out", anche di durata minima, della linea telefonica e/o elettrica.

A titolo meramente indicativo ed esemplificativo, ma non tassativo, sono considerati casi di forza maggiore: scioperi, serrate, tumulti, conflitti di lavoro, incendi, calamità naturali e/o meteorologiche, interruzioni o difficoltà dei trasporti e dei collegamenti anche per via telematica, mancanza di materie prime, atti governativi, provvedimenti di autorità, eventuali inadempimenti di fornitori e, in genere, ogni evento imprevedibile che sia al di fuori della ragionevole possibilità di controllo da parte dell'Appaltatore o comunque non imputabile alla stessa.

1.2.6. In tutti i casi indicati ai precedenti Artt. 1.2.4 e 1.2.5 l'Appaltatore si riserva la facoltà di sospendere per il tempo necessario e/o ritardare la prestazione del servizio di telediagnosi, senza che ciò possa dar diritto al Stazione appaltante di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi tipo e/o rimborsi sul corrispettivo dell'appalto pagato ai sensi del presente contratto.

1.3. Servizio di Manutenzione

Per tutta la durata del presente contratto l'Appaltatore si impegna altresì a prestare in favore della Stazione appaltante il servizio di manutenzione gratuita degli Apparecchi Sostitutivi e/o dei relativi

componenti rilevati malfunzionanti dal servizio di telediagnosi di cui al precedente art. 1.2.'

La manutenzione verrà effettuata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte del sistema.

La Stazione appaltante avrà comunque la possibilità di richiedere all'Appaltatore un intervento straordinario per ragioni d'urgenza che richiedano la tempestiva sostituzione di uno o più Apparecchi Sostitutivi non funzionanti. Tale richiesta motivata dalle ragioni d'urgenza dovrà essere inoltrata dal Stazione appaltante all'Appaltatore mediante telefax, E-mail o specifico dispositivo di chiamate all'uopo installato dall'Appaltatore provvederà ad evaderla tempestivamente nei tempi tecnici a ciò necessari.

1.4. Clausole di prevenzione antimafia – protocollo di legalità

1.4.1. Clausola di legalità n.1

Sono considerati quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini dell'applicazione dell'art.34, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole: a) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti, b) utilizzazione anche in parte dello stesso personale, c) rapporti di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti, d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti, e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara;

1.4.2. Clausola di legalità n. 2

Ai fini della verifica antimafia l'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare alla stazione appaltante i dati relativi alle società e alle imprese, anche in riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili": trasporto di materiali a discarica; smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra; acquisizione, dirette indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di bitume; noli freddo di

macchinari; fornitura e posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art.118, comma 11, D.Lgs. 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiana di cantiere.

1.4.3. Clausola di legalità n. 3

In applicazione delle presenti clausole, è prevista la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G.

1.4.4. Clausola di legalità n. 4

L'impresa aggiudicataria è obbligata a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo della denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

1.4.5. Clausola di legalità n. 5

A seguito dell'aggiudicazione la Stazione appaltante comunicherà alla Prefettura/U.T.G. per il presente contratto, dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento o a fornire dei beni e/o servizi.

1.4.6. Clausola di legalità n. 6

Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società o imprese interessate, che saranno comunicati da parte della Prefettura/ U.T.G., la Stazione Appaltante applicherà la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi.

1.4.7. Clausola n. 7

Le presenti clausole formano parte integrante del contratto.

1.5. Dichiarazioni ed Obbligazioni della Stazione appaltante

Per tutta la durata del presente contratto ed al fine di cooperare con diligenza e buona fede al buon funzionamento del servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico oggetto del presente contratto, la Stazione appaltante rende all'Appaltatore le dichiarazioni contenute nell'Allegato 1 garantendone la veridicità ed il continuo aggiornamento e, comunque, assume specificatamente nei confronti dell'Appaltatore le obbligazioni di cui alle lettere B e C di detto Allegato 1.

La Stazione appaltante si impegna inoltre a fornire all'Installatore, in caso di subappalto autorizzato ai sensi del successivo art. 5, le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esso è destinato ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. A tal fine la Stazione appaltante si impegna a fornire all'installatore subappaltatore il Documento Unico Di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art. 26 Comma 3 del D.Lgs. 81/08 nel testo conforme all'Allegato 3 al presente contratto, a sottoscriverlo unitamente all'Installatore e a consegnarne all'Appaltatore copia sottoscritta da entrambi.

----- ART. 2 -----

DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore tra le parti a partire dalla data di sottoscrizione e, terminato il periodo contrattuale necessario alla installazione ed attivazione degli Apparecchi Sostitutivi, ha durata di 14 (quattordici) anni con decorrenza dalla data di avvenuta installazione ed attivazione degli Apparecchi Sostitutivi che verrà registrata dal Sistema Contarisparmio. Alla scadenza del quattordicesimo anno contrattuale a decorrere da quest'ultima data il presente contratto si intenderà definitivamente concluso senza possibilità di rinnovazione tacita

----- ART. 3 -----

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO APPALTATO

3.1. A titolo di corrispettivo globale minimo per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico oggetto del presente contratto d'appalto di cui al precedente Art. 1, la Stazione appaltante corrisponderà all'Appaltatore il complessivo importo di € 299.210,00 specificato come Corrispettivo Totale Minimo del Servizio nell'Allegato 1, restando espressamente inteso che il Corrispettivo Totale Minimo del Servizio come sopra indicato potrà subire variazioni in base all'effettivo numero di Apparecchi Sostitutivi installati presso la Stazione appaltante.

3.2. Sino ad integrale concorrenza del Corrispettivo Totale Minimo del Servizio, la Stazione appaltante corrisponderà all'Appaltatore, con periodicità bimestrale, un importo rateale pari ad 1/84 (unottantaquattresimo) del Corrispettivo Totale Minimo.

----- ART. 4 -----

MODALITA' E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

4.1. L'Appaltatore emetterà a carico della Stazione appaltante numero 84 (ottantaquattro) fatture di importo pari ad 1/84 (unottantaquattresimo) del Corrispettivo Totale Minimo di cui all'Allegato 1, a partire dalla data di avvenuta installazione ed attivazione degli Apparecchi Sostitutivi registrata dal Sistema Contariparmio, con cadenza bimestrale e con pagamento a 30 (trenta) giorni data fattura, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato nel rispetto della L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

4.2. Fatto salvo quanto previsto nel successivo Art. 4.3., in caso di ritardo nei pagamenti rispetto alle scadenze previste nel presente contratto, la Stazione appaltante dovrà corrispondere, sull'importo non pagato, gli interessi di mora calcolati ex Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4.3 Qualora la Stazione appaltante non adempia al tempestivo pagamento di quattro rate bimestrali, si intenderà automaticamente receduta per comportamento concludente dal contratto e sarà pertanto obbligata a pagare immediatamente all'Appaltatore a titolo di corrispettivo di recesso ex art. 1373,

ultimo comma cod.civ., un importo pari a quello previsto dal successivo Art. 8 a seconda del momento in cui si sarà verificato il caso di recesso.

È fatta salva, inoltre, in tale caso, la facoltà dell'Appaltatore quale proprietario esclusivo degli apparecchi ai sensi del successivo articolo 7, di procedere alla disattivazione degli apparecchi stessi. Per "disattivazione" si intende l'abbassamento dei livelli di illuminazione nel rispetto delle normative in materia che permetta comunque il proseguimento delle attività.

4.4. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

4.5. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3 della legge n. 136/2010.

4.6. L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

----- **ART. 5** -----

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006, è ammesso il sub appalto unicamente delle opere e dei servizi di seguito indicati: installazione e manutenzione degli Apparecchi Sostitutivi di illuminazione a risparmio energetico e installazione, ove richiesta, degli Apparati di alimentazione centralizzata.

L'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, alla trasmissione della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, e a ogni altra prescrizione contenuta nel su richiamato art. 118 e nel pieno rispetto di quanto stabilito al precedente art. 4.4.

----- **ART. 6** -----

CESSIONE DEL CREDITO

la Stazione appaltante prende atto ed accetta che il credito conseguente all'esecuzione del presente contratto possa essere ceduto dall'Appaltatore ad uno qualsiasi dei soggetti previsti dal 1° comma dell'art.117 del D.Lgs. n. 163/2006. Il relativo atto di cessione del credito deve indicare con precisione le generalità del cessionario. la Stazione appaltante a seguito di notifica di cessione del credito, eseguirà i pagamenti a favore soggetto prescelto dall'Appaltatore quale cessionario del credito.

----- ART. 7 -----

TITOLARITA' DEGLI APPARECCHI SOSTITUTIVI

7.1. Gli Apparecchi Sostitutivi installati dall'Appaltatore presso gli Edifici della Stazione appaltante nonché gli Apparecchi, sono e resteranno di esclusiva proprietà dell'Appaltatore o comunque, nella disponibilità della stessa.

7.2. Alla scadenza del 14° (quattordicesimo) anno contrattuale la Stazione appaltante sarà in ogni caso tenuto a pagare all'Appaltatore il Corrispettivo Finale degli Apparecchi Sostitutivi pattuito in Allegato 1 ovvero a restituire prontamente all'Appaltatore, franco magazzino, gli Apparecchi Sostitutivi con smontaggio e trasporto a cura e spese esclusive della Stazione appaltante.

Ad avvenuto pagamento del Corrispettivo Finale degli Apparecchi Sostitutivi la Stazione appaltante diverrà proprietario esclusivo degli Apparecchi Sostitutivi, senza alcun onere e/o formalità aggiuntiva.

----- ART. 8 -----

RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Ai sensi degli artt. 1671 e 1373, cod.civ. la Stazione appaltante potrà recedere anticipatamente dal presente contratto d'appalto mediante lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax da inviarsi all'Appaltatore con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, fermo restando che il recesso della Stazione appaltante sarà efficace solo dietro pagamento di un importo, a titolo di corrispettivo del recesso ex

art. 1373, ultimo comma, cod.civ, pari alla differenza fra il Corrispettivo Totale Minimo del Servizio e la somma degli importi già corrisposti a Beghelli Servizi

8.1. Resta espressamente inteso che con il pagamento del corrispettivo del recesso ex art. 1373, ultimo comma, cod.civ., di cui al precedente articolo, Beghelli Servizi si intenderà tacitata per qualsivoglia pretesa di indennizzo spettante all'Appaltatore ai sensi dell'art. 1671 cod.civ.

----- **ART.9** -----

RECESSO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore può recedere con effetto immediato dalla prestazione, in tutto o in parte, dei servizi oggetto del presente contratto d'appalto e/o di sospenderne l'esecuzione, dandone notizia alla Stazione appaltante mediante lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax da inviarsi alla Stazione appaltante con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, fermo restando che il recesso è ammesso solo per i casi previsti dal precedente Art. 1.2.6 senza che ciò possa dar diritto alla Stazione appaltante di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi tipo e/o rimborsi sul corrispettivo dell'appalto pagato ai sensi del presente contratto, e fermo, in tal caso, tutto quanto previsto dai precedenti articoli 4.3. e 7.

----- **ART. 10** -----

DISPOSIZIONI GENERALI.

10.1. Gli allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

10.2. Le clausole e le disposizioni del presente contratto annullano e sostituiscono ogni altra intesa verbale o scritta che fosse in precedenza intervenuta tra l'Appaltatore e la Stazione appaltante in ordine allo stesso oggetto.

10.3. Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà risultare da atto scritto firmato dalle parti.

10.4. È fatto divieto sia alla Stazione appaltante sia all'Appaltatore di cedere a titolo oneroso o gratuito o altrimenti trasferire a terzi il presente contratto, in tutto o in parte.

10.5. È fatto divieto all'Appaltatore di sostituire a sé un terzo anche se di pari capacità e

competenza nei rapporti derivanti dal presente contratto.

10.6. Anche nel caso in cui una delle parti tolleri comportamenti dell'altra parte che costituiscono violazione di quanto previsto nel presente contratto, ciò non potrà essere inteso come rinuncia ad avvalersi dei diritti che derivano ad entrambi le parti dal presente contratto.

10.7. I costi della sicurezza di cui all'art. 26 del D. D.Lgs. 81/08 verranno indicati, se presenti, nei DUVRI di cui all'Allegato 3.

10.8. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce".

----- **ART. 11** -----

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie viene eletto competente il foro di Salerno.

----- **ART. 12** -----

PRIVACY

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce".

12.10 Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, si comunica che presso Beghelli Servizi s.r.l., con Sede Legale e operativa Via Papa Giovanni XXIII n° 27 – 40056 Crespellano (BO) – Sede Amministrativa Via Mozzeghine, 13/15 40050 Monteveglio (BO), saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali della Stazione Appaltante allo scopo di adempiere agli obblighi fiscali tributari e quant'altro necessario all'esecuzione del contratto. I dati raccolti saranno oggetto di "Trattamento" idoneo a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle regole fissate dal Codice. I dati assunti potranno essere comunicati a terzi per l'esecuzione degli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003 la parte interessata ha diritto di accesso ai dati nonché il

diritto di ottenere in qualunque momento l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione dei dati, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati contattando il Responsabile del trattamento.

Il Rappresentante della Stazione Appaltante

Il Rappresentante dell'Appaltatore

Il Segretario Comunale

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c. dichiaro di aver preso visione delle clausole di cui agli articoli cui agli Articoli 1.1.3 (scelta dell'Installatore - preventivo consenso della Stazione appaltante all'esecuzione in subappalto del servizio di sostituzione tramite l'Installatore - responsabilità dell'Appaltatore per l'operato dell'Installatore), 1.2.4 (caducazione immediata di responsabilità e/o garanzia dell'Appaltatore per il servizio di telediagnosi in caso di modifiche o aggiunte non autorizzate), 1.2.5 (limitazione e casi esclusione di responsabilità dell'Appaltatore per il servizio di telediagnosi), 1.2.6 (facoltà dell'Appaltatore di sospendere, ritardare o recedere dalla prestazione del servizio di telediagnosi), 1.4. (dichiarazioni ed obbligazioni della Stazione appaltante), 3.1 e 3.2 (Corrispettivo Totale Minimo del Servizio - Relativo importo rateale bimestrale), 4.2 (tasso convenzionale degli interessi di mora), 4.3 (recesso della Stazione appaltante per comportamento concludente a seguito del mancato tempestivo pagamento di quattro rate - corrispettivo di recesso), 6. (cessione del credito), 7 (titolarità degli Apparecchi Sostitutivi - obbligo della Stazione appaltante di pagamento del Corrispettivo Finale degli Apparecchi Sostitutivi ovvero obbligo della Stazione appaltante di restituzione degli Apparecchi Sostitutivi con trasporto e smontaggio a proprio carico), 8 (facoltà di recesso con preavviso a favore dell'Appaltatore dietro pagamento del corrispettivo per il recesso), 9 (facoltà di recesso immediato a favore della Stazione appaltante - facoltà dell'Appaltatore di sospendere la prestazione - esclusione

di ogni risarcimento e/o indennizzo a carico di Beghelli Servizi), 10.5. (esclusione della sostituzione di un terzo a Beghelli Servizi), 11. (foro competente) e di approvarle specificatamente.

Il Rappresentante della Stazione Appaltante

Il Rappresentante dell'Appaltatore

- della
nte.
3. Di riapprovare, per i motivi espressi in narrativa l'allegato schema di contratto da stipulare con la ditta Beghelli s.r.l. relativo all'affidamento del servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico con la sostituzione di tutti gli apparecchi di illuminazione ora installati in tutti i plessi scolastici e negli edifici comunali con un sistema di nuova generazione, per anni 14, il cui corrispettivo totale minimo del servizio per i 14 anni è stato calcolato in € 299.210,00 oltre IVA;
 4. Di dare atto che le prestazioni richieste alla ditta Beghelli saranno liquidate con parte delle economie derivanti dal risparmio energetico che questo Comune conseguirà e più precisamente che il compenso sarà rapportato al 90% del risparmio energetico che si conseguirà tenuto conto che il 10% dello stesso risparmio resterà beneficiario il Comune medesimo, con prelievo dalle economie delle spese sui costi previsti in bilancio per il pagamento del consumo energetico alla società Enel.

Il Responsabile del Settore
Dott. arch. Rodolfo SABELLI





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA -
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17.11.2010

prot. 68277

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 18 NOV. 2010 al _____

IL RESPONSABILE
